

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2023

**D.g.r. 31 luglio 2023 - n. XII/816
Modifica delle disposizioni relative alla disciplina degli impianti termici, approvate con d.g.r. 3502/2020 e con d.g.r. 5360/2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.r. 412/1993 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» e s.m.i.;
- il d.lgs. 192/2005 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- il d.m. 37/2008, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e s.m.i.;
- il d.p.r. 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192» e s.m.i.;
- il d.lgs. 102/2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e s.m.i.;

Premesso che:

- a seguito delle competenze in materia di impianti termici civili, riconosciute alle Regioni dall'art. 30 del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale ha confermato il ruolo dei Comuni con più di 40.000 abitanti e delle Province, nel restante territorio, per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici civili ma, contestualmente, ha avviato un'azione di coordinamento dei suddetti enti e ha realizzato, tramite la propria società in house, un Catasto unico regionale degli impianti termici civili (CURIT);
- l'attività regionale è stata ulteriormente sviluppata dopo la l.r. 24/2006 che ha attribuito alla Giunta (articoli 9 e 24) la competenza ad emanare disposizioni attuative per disciplinare, tra l'altro, il rendimento degli impianti termici, la periodicità delle manutenzioni e le modalità di controllo da parte degli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni nazionali;
- con d.g.r. 5117/2007 sono state approvate le «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili». Tale deliberazione è stata periodicamente aggiornata, sia per la necessità di raccordo con norme statali, sia per tener conto dell'evoluzione tecnologica. L'ultimo aggiornamento risale alla d.g.r. 3502/2020, dalla quale si è ritenuto opportuno scorporare gli impianti alimentati a biomassa per disciplinarli con uno specifico provvedimento;

Dato atto che:

- le deliberazioni regionali in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici civili sono di norma precedute e seguite, in collaborazione con la Divisione Energia di ARIA spa, dal confronto con gli enti locali competenti e con le associazioni di categoria degli installatori e dei manutentori, al fine di rilevare eventuali criticità e proposte di miglioramento;
- a seguito dei suddetti confronti, sono emerse criticità relative agli impianti termici civili installati da più di 15 anni, con potenza superiore a 116,3 Kw, in quanto la d.g.r. 3502/2020 prevede ancora che per questi impianti l'attività ispettiva dell'ente competente debba essere svolta in due fasi distinte, indicate come segue:
 - la prima fase mediante la verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici;
 - la seconda fase mediante la richiesta di presentare una relazione asseverata in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico è superiore al valore limite di 65+3 log Pn. Nel caso in cui l'efficienza

globale media stagionale risulti inferiore a tale limite, il Responsabile di impianto dovrà provvedere, entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva, a:

- sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti, se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Autorità competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure

- dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore, realizzando in alternativa interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

La presentazione della relazione asseverata può essere omessa nel caso venga presentata una dichiarazione del Responsabile di impianto con l'impegno a sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetto all'approvazione dell'Autorità competente. Il mancato rispetto di una delle suddette condizioni è equiparato all'insufficiente rendimento energetico dell'impianto termico ed è soggetto a una sanzione compresa tra 516,00€ e 2.582,00€;

Considerato che:

- la verifica dell'efficienza globale media stagionale aveva la sua ragion d'essere fino a qualche anno fa, quando gli impianti termici che avevano più di 15 anni erano generalmente di una tecnologia obsoleta e spesso erano alimentati a gasolio. Oggi, dopo anni di campagne a favore della metanizzazione, con ripetuti contributi regionali e detrazioni fiscali per la sostituzione delle vecchie caldaie, risulta necessario individuare una nuova e più efficace strategia;
- a fronte di generatori ancora attuali e performanti, spesso a condensazione, non si raggiunge il limite minimo di efficienza globale media stagionale richiesto, con il risultato che è necessario rottamare generatori ancora efficienti. Ciò deriva dal fatto che l'efficienza globale media stagionale è determinata dal rapporto tra la quantità di energia termica necessaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria di un edificio e le risorse energetiche utilizzate dall'impianto per soddisfare tale necessità, tenendo conto delle perdite che si verificano nel sistema di generazione, distribuzione, emissione, regolazione;
- che il rispetto del limite relativo all'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico è un parametro che deve essere rimodulato per individuare interventi di miglioramento sul sistema complessivo edificio-impianto;

Dato atto che il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) approvato con delibera della Giunta regionale n. 7553 del 15 dicembre 2022 individua tra gli interventi più efficaci per la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti quelli relativi all'efficientamento energetico degli edifici, associato alla progressiva penetrazione di energia termica fornita mediante pompe di calore e allaccio alle reti di teleriscaldamento;

Rilevato che:

- nel marzo 2023, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che indirizza gli Stati membri verso una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- la nuova direttiva comunitaria, seppur non ancora entrata in vigore, comporrà la necessità di riqualificare progressivamente gli edifici per migliorare la loro classe di efficienza energetica e per ridurre l'uso di combustibili fossili; l'attuazione della direttiva, pertanto, dovrà prevedere norme per la riqualificazione complessiva del sistema edificio-impianto;
- gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033; i Paesi UE dovranno stabilire le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione;
- tale prospettiva evidenzia la diseconomicità di sostituire un generatore di calore ancora efficiente, nonché di realizzare singoli interventi di risparmio energetico senza avere un

progetto complessivo, finalizzato a raggiungere l'obbligo normativo in via di definizione, tenuto conto che quest'ultimo potrebbe indurre ad altre scelte impiantistiche (es: riscaldamento a pavimento o a parete, pompa di calore, allaccio al teleriscaldamento, impianti per la circolazione forzata di aria calda o fredda);

Considerato che l'obbligo di sostituzione del generatore, anche qualora il rendimento di combustione soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente, potrebbe assorbire risorse destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico dell'edificio;

Valutata l'opportunità di:

- modificare in parte la disposizione contenuta al punto 19.5 delle disposizioni allegata alla dgr 3502/2020 eliminando quanto indicato alla seconda fase dell'ispezione e prevedendo al suo posto la presentazione di una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1: 2022 («Diagnosi Energetiche - Parte 1: Requisiti generali») e UNI CEI EN 16247-2: 2022 («Diagnosi Energetiche - Parte 2: Edifici»), in cui venga data evidenza:
 - dell'assolvimento dell'obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore o presenza di motivazioni tecniche che compromettano il regolare funzionamento dell'impianto;
 - degli interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto che consentirebbero un miglioramento delle prestazioni energetiche, specificando il miglioramento della classificazione energetica che deriverebbe da ciascuno di essi e dalla loro combinazione;
- prevedere che, nel caso in cui l'edificio disponga di una diagnosi energetica sottoscritta nei cinque anni precedenti l'ispezione, la stessa sia idonea a soddisfare quanto richiesto, purché integrata con le specifiche sopra riportate, qualora non presenti;
- consentire che l'Autorità Competente possa riconoscere la motivata necessità di differire i termini di presentazione della diagnosi;

Ritenuto di sostituire, conseguentemente, il punto 19.5 delle disposizioni allegata alla dgr 3502/2020, con il testo riportato nel documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che le disposizioni allegata alla dgr 5360 dell'11.10.2021 «Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa - aggiornamento della dgr 3965 del 31 luglio 2015», prevedono:

- al punto 11.3, relativo ai requisiti decorrenti dal 15 ottobre 2022 in caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, l'obbligo di alimentazione automatica in caso di impianti con potenze al focolare superiori a 15 kW;
- al punto 18.5, relativo al prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa, che il prodotto stesso rientri nei rifiuti classificati con codice 06.13.05 («Fuliggine») della Classificazione Europea dei Rifiuti;

Rilevato che:

- l'obbligo di alimentazione automatica, di cui al punto 11.3 non risulta più motivato dalla sua maggiore efficienza rispetto all'alimentazione manuale, come evidenziato anche dall'Associazione Italiana Energia dal Legno (AIEL);
- l'indicazione del codice 06.13.05 («Fuliggine») per il prodotto della pulizia dei condotti fumari comporta l'inclusione del prodotto stesso nell'elenco dei rifiuti pericolosi, mentre il prodotto della combustione della sola biomassa legnosa rientra nei rifiuti classificati con codice 200141 («Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere»);

Ritenuto opportuno, in relazione alle disposizioni allegata alla dgr 5360/2021:

- eliminare, al punto 11.3, il requisito dell'alimentazione automatica, previsto per gli impianti con potenza al focolare superiore a 15 kW;
- sostituire al punto 18.5. della dgr 5360/2021 il riferimento al codice 06.13.05 per il prodotto della pulizia dei condotti fumari con il codice 200141, in quanto l'ambito di applicazione della suddetta deliberazione riguarda la combustione della sola biomassa legnosa;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 5.1.2. «Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare le disposizioni allegata alla dgr 3502/2020, sostituendo il punto 19.5 come da testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i responsabili degli impianti termici civili per i quali è in corso la seconda fase ispettiva, prevista al punto 19.5 del testo sostituito di cui al punto 1, possono chiedere all'Autorità competente di avvalersi della nuova procedura descritta nello stesso allegato di cui sopra;

3. di modificare le disposizioni allegata alla dgr 5360/2021, come di seguito:

- eliminare, al punto 11.3, il requisito dell'alimentazione automatica, previsto per gli impianti con potenza al focolare superiore a 15 kW;
- sostituire al punto 18.5. della dgr 5360/2021 il riferimento al codice 06.13.05, per il prodotto della pulizia dei condotti fumari, con il codice 200141, in quanto l'ambito di applicazione della suddetta deliberazione riguarda la combustione della sola biomassa legnosa;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito istituzionale in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Nuovo paragrafo 5 del capitolo 19 (Attività ispettiva) delle “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili”, allegate alla dgr 3502 del 5.8.2020

Il paragrafo 5 del capitolo 19 delle disposizioni allegate alla dgr 3502/2020, è sostituito dal seguente paragrafo:

5. Per gli impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW, con uno o più generatori di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:

- a) la prima fase mediante l’ispezione, come specificata nel capitolo “definizioni” delle presenti disposizioni;
- b) la seconda fase mediante la richiesta formale da parte dell’Autorità competente al responsabile di impianto di presentare, entro 180 giorni dalla richiesta stessa, una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1: 2022 (“Diagnosi Energetiche – Parte 1: Requisiti generali”) e UNI CEI EN 16247-2: 2022 (“Diagnosi Energetiche – Parte 2: Edifici). Non si procede con la richiesta di cui sopra nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 4 del presente capitolo 19, il responsabile dell’impianto sia tenuto alla sostituzione del generatore di calore.

La diagnosi energetica di cui sopra deve dare evidenza di quanto segue:

- l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, fatte salve le esclusioni previste dal punto 9 delle presenti disposizioni. In presenza di una relazione esimente per il costo dell’intervento rispetto ai risparmi attesi, sottoscritta oltre 5 anni prima della data dell’ispezione, occorre aggiornare la relazione stessa seguendo le indicazioni della norma UNI TS 11819. Se con l’aggiornamento della relazione non sussistono più le motivazioni esimenti, l’impianto deve essere adeguato alla contabilizzazione e termoregolazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della diagnosi;
- l’indicazione degli interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto, specificando il miglioramento desumibile della classificazione energetica che deriverebbe da ciascuno di essi e dalla loro combinazione.

Nel caso in cui l’edificio in oggetto disponga di una diagnosi energetica sottoscritta nei cinque anni precedenti l’ispezione, la stessa è idonea a soddisfare quanto richiesto al punto b), purché integrata con le specifiche sopra riportate, qualora non siano già indicate. L’Autorità Competente può riconoscere la motivata necessità di differire i termini di presentazione della diagnosi. La diagnosi energetica deve essere trasferita ai proprietari di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio.

La mancata presentazione della diagnosi energetica di cui sopra, entro i termini indicati, implica l’obbligo di provvedere alla sostituzione del generatore entro i successivi 90 giorni ed il relativo inadempimento è soggetto alla sanzione indicata al punto 23, paragrafo 5 lettera i).